Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma - Sabato 25 marzo** | **Numero 71**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 116 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di prorogare il termine per il compimento, nella provincia di Sassari, delle operazioni previste dagli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi portanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con il R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, già assegnato

dalla legge 21 luglio 1911, n. 844, e dai decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1674, e 25 gennaio 1917, n. 135, e con il R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 578;

Riconosciuta l'opportunità di elevare altresì la misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Giunte di arbitri di Cagliari e di Sassari, a norma dell'art. 26 del citato testo unico approvato con il R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, in modo adeguato alla importanza delle funzioni alle Giunte medesime affidate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi portanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con il R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite, nella provincia di Sassari, fino al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

A modificazione del disposto del 3° comma dell'articolo 26 del testo unico approvato con il R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, le funzioni di membri delle Giunte d'arbitri di Cagliari e di Sassari saranno compensate, a decorrere dal 1° gennaio 1922, con medaglia di presenza di lire venticinque, pagabili dalle rispettive Casse provinciali di credito agrario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 309 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919, stipulato tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto Pugliese;

Visti il decreto Luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359 e i decreti Reali 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386 e 24 marzo 1921, n. 426, in virtù dei quali il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 della citata transazione fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1921;

Ritenuto la necessità di prorogare ulteriormente il detto termine;

Vista la convenzione all'uopo interceduta in data 29 dicembre 1921 tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 della menzionata convenzione 29 marzo 1919 è prorogato fino al 30 giugno 1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 334 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di mantenere in vigore oltre il termine stabilito, limitatamente ad un anno, alcune delle disposizioni emanate coi decreti Luogotenenziali 26 maggio 1918, n. 723 e 24 luglio 1919, n. 1459, per agevolare il credito ad Enti autonomi di consumo a Cooperative e loro Consorzi, coordinandone il testo, in seguito alle opportune modificazioni, con tutta la connessa materia regolata dalla vigente legislazione;

Veduti i citati decreti Luogotenenziali 26 maggio 1918, n. 723, e 24 luglio 1919, n. 1459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze e per il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito ordinario e cooperativo e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sono autorizzati, indipendentemente da qualunque disposizione dei propri statuti, a concedere aperture di credito in conto corrente e prestiti cambiari ad Enti autonomi di consumo debitamente riconosciuti, a cooperative di consumo legalmente costituite e loro Consorzi.

Le Casse di risparmio ordinarie e i Monti di Pietà possono compiere le operazioni suddette quando ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dal Ministero d'industria e commercio.

Art. 2.

A garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti di cui all'articolo precedente, può essere costituito a favore dell'Istituto mutuante, un privilegio speciale sopra le merci e derrate acquistate per mezzo delle somme sovvenute e sopra tutte le altre di proprietà dell'Ente debitore dovunque si trovino.

La durata del privilegio, purchè costituito entro l'anno dalla entrata in vigore del presente decreto, si estende fino alla estinzione dell'operazione per la quale esso fu costituito.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile e garantisce anche le eventuali rinnovazioni dei conti correnti e dei prestiti.

Art. 3.

Per la validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da atto scritto, anche se non autentico;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio di registro nella cui circoscrizione ha sede l'Ente debitore;

c) che l'atto costitutivo del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione l'Ente debitore ha la propria sede.

Art. 4.

Nell'atto di costituzione del privilegio può essere nominato d'accordo fra le parti un custode delle merci e derrate sottoposte al privilegio, il quale avrà gli obblighi del depositario giudiziale.

Art. 5.

Quando le cose sottoposte al privilegio siano menomate, deteriorate o distratte si applicano le penalità stabilite dall'art. 203 del Codice penale.

Art. 6.

Le somme prestate agli Enti di cui all'art. 1 devono essere rimborsate a misura che vengono alienate le merci o derrate sulle quali è costituito il privilegio.

L'Istituto sovventore può tuttavia consentire che le somme incassate in seguito alla alienazione delle merci o derrate sulle quali è costituito il privilegio, siano impiegate nell'acquisto di altre merci o derrate, nel qual caso il privilegio resterà di diritto trasferito sui nuovi acquisti.

Se il debitore alla scadenza non restituisce integralmente le somme ricevute, il pretore del Mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare la vendita delle cose sottoposte al privilegio. La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'articolo 68 del Codice di commercio.

Art. 7.

I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito con sostituzione di privilegio di cui al presente decreto sono scritti su carta da bollo da una lira e sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire tre.

Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro.

Gli atti giudiziari ed i protesti cambiari dipendenti dai prestiti stessi sono soggetti a tassa nella misura di metà di quella normale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ — SOLERI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 197 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 629, in data 5 maggio 1921 concernente istruzione superiore degli ufficiali della Regia Marina;

Visto il Regio decreto n. 1311, del 14 settembre 1918;

Visto il Regio decreto-legge n. 1419, del 10 agosto 1919;

Visto il Regio decreto del 20 febbraio 1921 n. 221;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1840, del 28 ottobre 1917;

Udito il Consiglio Superiore di Marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli Ufficiali della Regia Marina destinati a frequentare i corsi di istruzione professionale presso Istituti scientifici del Regno e presso la Regia Scuola di Sanità militare marittima, giusta gli articoli 10, 11, 12 e 13 delle norme annesse al Regio decreto n. 629, citato in epigrafe, sono dovute le indennità seguenti:

a) per il primo mese una indennità giornaliera pari alla indennità di missione;

b) per il secondo e terzo mese un'indennità giornaliera di lire 12 se ufficiali superiori e di lire 10 se ufficiali inferiori;

c) per il quarto, quinto e sesto mese una indennità giornaliera di lire 6 se ufficiali superiori e di lire 5 se ufficiali inferiori; dopo il sesto mese non spetta alcuna indennità.

Inoltre gli ufficiali che hanno famiglia a carico e convivente nella località ove ha sede l'Istituto riceveranno una indennità supplementare giornaliera di lire 4 se ufficiali superiori e di lire 3 se ufficiali inferiori.

Agli ufficiali di cui alle presenti disposizioni non compete la razione viveri in contanti.

Le suddette indennità non sono dovute agli ufficiali che conservino la destinazione di servizio nella sede in cui ha luogo il corso.

Art. 2.

Gli ufficiali che debbono seguire corsi di durata superiore ad un anno scolastico percepiranno, anche nei successivi anni scolastici, le indennità di cui all'articolo precedente con le modalità e le limitazioni ivi stabilite.

Art. 3.

Gli ufficiali che, in base agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto n. 629, sono inviati presso stabilimenti industriali o Istituti scientifici del Regno od all'estero per elevare la loro cultura scientifica-professionale, o sono inviati all'estero, giusta l'articolo 15, per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue straniere, avranno diritto alle normali indennità di missione stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 4

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1921.

Art. 5.

L'articolo 4 del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1917, n. 1840, prescrivente che gli ufficiali di commissariato chiamati a seguire i corsi presso l'Istituto Superiore di Commercio di Roma, sono, durante la loro permanenza alla Capitale, considerati in missione, è abrogato.

Per gli ufficiali che finora hanno percepito le indennità stabilite dal citato articolo, quelle contemplate dal presente decreto saranno applicate integralmente, a partire dalla data di effettivo inizio delle lezioni dell'anno scolastico 1921-22. Non si farà luogo alla reintegrazione delle somme che gli ufficiali, per effetto dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 1840 citato, hanno percepito in più rispetto a quelle prescritte dal presente Regio decreto fino alla data della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 Febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINO.

Il numero 254 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1921, n. 1788;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1864;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri del tesoro e della giustizia e affari del culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme per la franchigia postale e telegrafica sancite con R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825, sono estese, colla stessa decorrenza, ai servizi postali e telegrafici delle nuove Provincie.

Art. 2.

Sono parificati al trattamento previsto dall'art. 1 del predetto decreto 16 novembre 1921, n. 1825, e cioè considerati di Stato e ammessi a godere della franchigia di tutte le tasse, i telegrammi di carattere personale o di gabinetto spediti e firmati personalmente dal capo dell'Ufficio centrale per le nuove provincie e dai Commissari generali civili di Trento e di Trieste dal Commissario civile di Zara, nonchè quelli, sempre di carattere personale o di gabinetto, spediti per conto delle Alte autorità suddette con la formula «d'ordine» dai rispettivi capi di gabinetto o segretari particolari.

Art. 3.

Le esenzioni dalle tasse postali precedentemente

concesse o confermate con disposizioni delle Autorità del Regno ad Enti, Corpi od Istituti delle nuove Provincie, saranno temporaneamente mantenute, fino a che non siano stati stabiliti gli elenchi degli Enti cui è riconosciuto il diritto alla franchigia e di quelli ammessi a pagare le tasse di affrancatura mediante un canone annuo globale ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825.

I detti elenchi saranno approvati con decreto Reale promosso dal ministro delle poste di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Al pagamento delle tasse dei telegrammi di Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825, sarà da provvedersi coi fondi già stanziati nei bilanci delle nuove Provincie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - GIUFFRIDA - DE NAVA - RODINO'.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1747, ed il successivo Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 510;

Visto l'art. 321 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato col R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione consultiva parlamentare di di cui all'art. 2 della legge stessa.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro e col Comitato interministeriale di cui al citato art. 2.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 70, 71 e 72 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« L'assegnazione del personale in ciascun ruolo, categoria, quadro e stipendio, è pubblicata nel Bollettino ufficiale.

« Nel Bollettino medesimo è indicato il termine entro il quale gli interessati possono ricorrere al ministro per la rettifica della propria posizione.

« Il provvedimento sul ricorso è firmato dal ministro e è definitivo ».

Art. 2.

La Commissione di cui al decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1747, ed al R. decreto 7 aprile 1921, n. 510 per l'esame delle controversie relative a richieste di compensi e di indennizzi in dipendenza della gestione di appalti e di forniture all'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni per le perdite derivanti dallo stato di guerra, cesserà dalle sue funzioni con la data del 30 giugno 1922.

Art. 3.

La Commissione liquidatrice delle spese di ufficio di cui all'art. 341 del regolamento organico p. t. t. approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, è soppressa, con effetto dal 1° aprile 1922.

Le norme per l'assegnazione e la erogazione delle spese predette sono stabilite con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 256 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28,

29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e quelle dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese ai seguenti territori della provincia di Bologna, soggetti a bonifica idraulica:

Parte del Comprensorio del « Consorzio Bacino Dosolo » per una superficie di circa ett. 1415 delimitata come segue e riguardante i comuni di Sala Bolognese e Calderara di Reno:

a nord strada comunale Bolella;

a ovest cavedagnone della Prospettiva, strada comunale da Sala al torrente Samoggia, strada fra Sala e Certosa, scolo Canocchietta di Sala, scolo Gavarono S. Francesco, indi di nuovo lo scolo Canocchietta predetto;

a sud strada comunale, che, dallo scolo Canocchietta passando da C. Grande e C. S. Agostino, conduce allo scolo Dosolo;

a est lo scolo Dosolo e lo scolo Dosoletto di Longara;

Art. 2.

La concessione dei mutui di favore, la quale è limitata ai soli fabbricati rurali, alla costruzione delle reti stradali interne e alle opere di provvista e derivazione dell'acqua potabile, nonchè l'applicazione degli altri benefici di cui agli articoli suindicati sono subordinate alla condizione che si riferiscano a terreni dei comprensori sopra indicati in cui si compiano opere di bonificamento agrario che facciano parte di un piano organico di lavori, tendente ad un razionale frazionamento della proprietà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI — MICHELI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 264 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 26 gennaio 1911, n. 135, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 25 gennaio 1911 per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, numero 364, che approva e rende esecutoria la convenzione 27 febbraio 1919, circa la revisione delle sovvenzioni chilometriche governative delle linee ferroviarie costituenti la rete calabro-lucana e per la elettrificazione delle medesime;

Visto il Regio decreto-legge 24 novembre 1921, numero 1695, contenente disposizioni circa la costruzione delle ferrovie calabro-lucane;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione, con gli annessi allegati, stipulata il 7 dicembre 1921, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato e i legali rappresentanti della Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, in aggiunta all'altra convenzione in data 27 febbraio 1919, approvata con decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 364, per modifica e completamento della stessa e dell'atto originario di concessione delle ferrovie calabro-lucane 25 gennaio 1911, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1911, n. 135.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 295 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. Viglietto 26 marzo 1833;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 17;

Visto che talvolta la Commissione per l'esame delle ricompense al valor militare esprime giudizio favorevole alla concessione di una nuova medaglia d'oro e di argento al valor militare a favore di persone viventi già insignite complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento al valor militare;

Ritenuto che in questi casi, ai termini del R. decreto 25 maggio 1915, n. 17, la nuova concessione non può essere decretata e che in alcuni casi non intervengono gli elementi per poter far luogo ad avanzamenti di grado o alla concessione di ricompense di ordine cavalleresco consentiti dal citato decreto;

Riconosciuto che, se non è conveniente aumentare il numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare complessivamente assegnabili ad una stessa per-

sona vivente è per altro doveroso dare all'interessato la soddisfazione morale del maggior premio meritato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le proposte di medaglie d'argento al valor militare da concedersi a persone viventi già insignite complessivamente di tre medaglie d'argento o d'oro e che non raggiungono gli estremi per essere commutate in promozioni speciali o in ricompense d'ordine cavalleresco sono prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo al valor militare.

Art. 2.

Per dare al decorato la dovuta soddisfazione morale nel pubblicare sul Bollettino ufficiale le concessioni di cui all'art. 1 si farà cenno del maggiore merito riconosciutogli.

Art. 3.

Sul nastro destinato a sostenere la medaglia concessa come sopra e sul nastrino corrispondente, sarà apposta una croce di guerra di bronzo di dimensioni ridotte ed uguale a quella che sarà depositata negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

Art. 4.

Le presenti disposizioni avranno effetto anche per coloro i quali, eventualmente, avessero già avute concessioni di medaglie d'argento e d'oro eccedenti complessivamente il numero stabilito dal R. decreto 25 maggio 1915, n. 17.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 310 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 83 della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare;

Veduto il Nostro decreto 21 giugno 1914, n. 632, recante norme per la supplenza del R. provveditore agli studi;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nel citato Nostro decreto, per quanto concerne la direzione dell'ufficio scolastico provinciale per gli affari relativi all'istruzione media, nell'assenza o mancanza del R. provveditore agli studi;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del R. decreto 21 giugno 1914, n. 632, sono aggiunti i commi seguenti:

« In ogni caso, nell'assenza o mancanza del R. provveditore agli studi, le attribuzioni e funzioni a lui spettanti, per gli affari relativi alla istruzione media, sono esercitate da uno dei capi d'istituto d'istruzione media, residenti nel Capoluogo della Provincia, scelto, al principio di ciascun anno, dal ministro, su proposta del R. provveditore agli studi.

Resta fermo il disposto dell'art. 7, comma 1°, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1230, per quanto concerne la presidenza della Giunta provinciale per le scuole medie ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 312 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE d'ITALIA

Visto il R. decreto n. 292 in data 28 maggio 1908, che approva il regolamento pei servizi ad economia delle direzioni dei lavori dei RR. arsenali e cantieri marittimi;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 217 in data 11 febbraio 1918 circa l'assegnazione al Commissariato del servizio tecnico-amministrativo dei materiali di consumo, delle dotazioni di mensa e del casermaggio;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1701 in data 27 ottobre 1918, concernente il riordinamento delle direzioni e sotto direzioni di Commissariato militare marittimo;

Visti i RR. decreti n. 1061 del 27 giugno 1920 e n. 1127 dell'8 agosto 1920 che apportano rispettivamente modificazioni all'organizzazione e funzionamento dei RR. arsenali di Napoli, Venezia, Spezia e Taranto;

Visto il R. decreto n. 1353 in data 25 settembre 1921 col quale sono stati elevati i limiti entro i quali i direttori dei lavori possono effettuare spese ad economia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le facoltà concesse ai direttori dei lavori dei Regi arsenali marittimi coi RR. decreti n. 292 del 28 maggio 1908 e 1353 del 25 settembre 1921 sono estese ai direttori di Commissariato per quanto concerne l'acquisto dei materiali di consumo generale, degli oggetti di gamella e di casermaggio, restando però fissato in lire trentamila il limite delle spese ad economia che i direttori di Commissariato possono effettuare nei casi corrispondenti a quelli previsti dall'art. 3 del precitato R. decreto n. 292 del 28 maggio 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 330 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 20 gennaio 1920, n. 51, che autorizza il Governo a dare esecuzione al Trattato di pace concluso a Versailles tra l'Italia e la Germania;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, relativa alla esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e l'Austria a San Germano;

Viste le altre disposizioni relative alla stessa materia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro degli affari esteri, col ministro dell'industria, col ministro dei lavori pubblici e col ministro delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per il tesoro e composto da un rappresentante dei Ministeri degli esteri, dell'industria e delle terre liberate, da un rappresentante delle ferrovie dello Stato, dal capo della sezione di Roma della Commissione delle riparazioni, da due funzionari del tesoro e da tre cittadini non funzionari dello Stato, specialmente esperti in materia industriale e commerciale da nominarsi dal ministro del tesoro.

Un funzionario del Ministero del tesoro ed un funzionario delle ferrovie dello Stato esplicheranno presso il Comitato le funzioni di segreteria.

Art. 2.

Il Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente, provvederà a coordinare quanto si attiene al servizio delle riparazioni in natura dovute dagli Stati vinti, ed a porre in esecuzione le deliberazioni di massima prese dal Comitato interministeriale di cui al R. decreto n. 445 del 14 marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — SCHANZER — TEOFILO ROSSI — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2120. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Greco Milanese (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 2121. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Tivoli (Roma) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 173. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Marzabotto (Bologna) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 174. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pieve d'Olmi (Cremona), di applicare

dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 175. Regio decreto 12 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Spinadesco (Cremona) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2500.

N. 177. Regio decreto 22 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ierago con Orago (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 178. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Chieri (Torino) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 189. Regio decreto 22 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Camandone (Verona) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 190. Regio decreto 12 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Campello sul Clitunno (Perugia), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 191. Regio decreto 22 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Netro (Novara), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 4000.

N. 192. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cerro Maggiore (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 4000.

N. 193. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lonate Ceppino (Como) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 1500.

N. 194. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Albiate (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 218. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Appiano (Como), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 219. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cadeo (Piacenza) di applica e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 220. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pescara (Chieti) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 221. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Alseno (Piacenza), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 3000.

N. 222. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Segni (Roma), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 223. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Crevacuore (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 224. Regio decreto 12 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Rimini (Forlì) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 dicembre 1887 B. L. I. n. 1 ex 1888, concernente l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro nelle nuove Provincie;

Vista l'ordinanza del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia del 28 febbraio 1921, n. 658-13-841 Ufficio VI che proroga fino a tutto il 31 dicembre 1921, la tabella di classificazione dei rischi, allegata all'ordinanza 6 luglio 1914 B. L. I. n. 143;

Veduta la proposta dell'Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in Trieste, in data 17 giugno 1921, con la quale considerato che una classificazione dei rischi, da effettuarsi a' sensi del penultimo comma del par. 14 della citata legge, basata sulle esperienze degli anni 1915-919, condurrebbe a risultati poco attendibili, indica il quinquennio 1919-923, come meglio rispondente per le osservazioni da pr nderc a base di una nuova classificazione;

Veduti i pareri dell'Ispettorato industriale per la Venezia Giulia del 26 luglio 1921, n. 1678 e del Governo marittimo di Trieste del 16 settembre 1921. n. 8021;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la validità della tabella di

classificazione allegata all'ordinanza 6 luglio 1914, B. L. I. n. 143, fino all'entrata in vigore delle nuove tabelle da stabilire sulle osservazioni e sui risultati statistici dell'esperienza di un periodo di normale svolgimento di lavori nelle industrie;

DECRETA:

È prorogata fino al 31 dicembre 1925, ed in ogni caso fino a nuova disposizione, la tabella di classificazione dei rischi annessa alla ordinanza 6 luglio 1914, B. L. I n. 143 già prorogata fino al 31 luglio 1921 con ordinanza del Commissariato civile per la Venezia Giulia del 28 febbraio 1921, nn. 658, 13, 341 uff. VI.

L'Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in Trieste entro il 31 agosto 1925, presenterà al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, la relazione sulla nuova classificazione dei rischi e su ogni modificazione da apportare in base alle osservazioni e risultati statistici del quinquennio 1919-1923 integrati con le osservazioni e risultati del triennio 1912-1914.

Roma, 1° marzo 1922.

Il ministro
DELLO SBARBA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione al 28 febbraio 1922	Situazione al 10 marzo 1922
Cassa (Specie metalliche)	932.559.000	934.498.000
Portafoglio su piazze italiane	4.403.358.000	4.348.572.000
Anticipazioni	3.646.797.000	3.433.965.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c|c)	641.834.000	675.103.000
Circolazione	14.098.217.000	13.971.054.000
Debiti a vista	1.035.476.000	938.022.000
Depositi in C| C| fruttifero	910.419.000	928.764.000
Rapporto della riserva alla circolazione	19.79 0|0	20.64 0|0

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 febbraio 1922

Cassa		153.535.000
Portafoglio s/piazze italiane		226.136.000
Anticipazioni ordinarie		114.077.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	15.946.000
	Conto corrente	17.831.000
Circolazione	p/c/ del commercio	285.170.000
	p/c/ dello Stato	440.750.000
Debiti a vista		137.144.000
Depositi in c/c fruttifero		100.297.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		344.222.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		22,33 0|0

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 5 agosto 1921:

Guarino Salvatore, guardafili telefonico a L. 5800, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 27 giugno 1921.

Con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1921:

Chiusano Giuseppe, operaio telefonico a L. 3383,34+700, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° settembre 1921 e richiamato in attività di servizio dal 1° ottobre 1921.

Con decreto Ministeriale 2 dicembre 1921:

Guarino Andrea, guardafili telefonico a L. 2800, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 10 ottobre 1921.

Con decreto Ministeriale del 10 dicembre 1921:

Degli Esposti Luigi, guardafili telefonico a L. 3383,34+466,66, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 22 novembre 1921.

Pecori Assunta, commessa telefonica a L. 2600+266,67, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° novembre 1921.

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1921:

Rossi Ernesto, apparecchiatore telefonico a L. 3383,34+466.66, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 21 novembre 1921.

Con decreto Ministeriale del 9 gennaio 1922:

Mandelli Giuseppe, guardafili telefonico a L. 4783,34+116,66, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 23 dicembre 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	77 26	Dinari	—
Londra	85 85	Corone jugoslave	—
Svizzera	381 50	Belgio	166 12
Spagna	305 —	Olanda	—
Berlino	6 02	Pesos oro	—
Vienna	0 28	Pesos carta	—
Praga	33 75	New York	19 57

Oro . . . . . . 377 61.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	72 02	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	76 98	—

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 28). **3ª Pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 0[0	161976	1960 —	Figli maschi nascituri ai signori Gattico avv. *Antonio* e ing. Giuseppe di Cesare, eredi indivisi dell'avv. Antonio Gattico, dom. a Torino - Vincolata d'usufrutto	Figli maschi nascituri ai signori Gattico avv. *Carlo-Antonio* e ing. Giuseppe di Cesare, eredi indivisi dell'avv. Antonio Gattico. dom. a Torino - Vincolata d'usufrutto
Cons. 5 0[0	65471	30 —	Baduini *Adriana* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgotaro (Parma), con usufrutto vitalizio a Baduini Giovanni fu Giuseppe	Baduini *Giuseppina-Rosa-Jemale-Adriana-Renata* detta Adriana di Giovanni, minore, ecc., come contro
» »	226708 226710	365 — 5 —	Costa Maria-Adelaide di Salvatore, moglie di Interlandi *Giovanni* fu Gregorio, dom. a Modica - Con annotazione	Costa Maria-Adelaide di Salvatore, moglie di Interlandi *Salvatore* fu Gregorio, dom. a Modica - Con annotazione
»	141743	500 —	Rosso *Piero* di Giovanni, dom. a Tronzano Vercellese (Novara)	Rosso *Pietro* detto Piero di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro
»	141744	500 —	Rosso *Aldo* di Giovanni, dom. a Tronzano Vercellese (Novara)	Rosso *Arnaldo* detto Aldo di Giovanni, minore, ecc., come la precedente
3,50 0[0 (1906) Mista 3,50 0[0 (1902) Cat. A Mista	2007 4018 — 239 240 241 242 243 244	140 — 35 — — 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 35 —	De Martin-Fabbro *Giuseppe* fu Bortolo, dom. in Candidi (Belluno)	De Martin-Fabbro *Bortolo-Giuseppe detto Giuseppe* fu Bortolo, dom. a Candidi (Belluno)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 febbraio 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI**

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 30). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 »	222383	35 —	Cortella *Carlo-Antonio* di Luigi, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato a Masera (Novara)	Cortella *Stefano-Luigi-Carlo-Antonio*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 marzo 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI**

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 29). 3ª pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	212958	40 —	Zaffaroni *Giovannino Cairoli* fu Giovanni, dom. a Cassano d'Adda (Novara)	Zaffaroni *Cairoli Giovannina* fu Giovanni, *nubile*, dom. come contro
3,50 0[0	794120	280 —	Mercadante Maria di *Raffaele*, nubile, dom. a Foggia	Mercadante Maria di *Vincenzo*, nubile, dom. a Foggia
Cons. 5 0[0	164742	20 —	Verde Ugo fu *Paolo* minore sotto la patria potestà della madre Nota Amelia fu Francesco ved. Verde	Verde Ugo fu *Eugenio*, minore, ecc. come contro
»	164743	20 —	Verde Maria fu *Paolo*, minore, ecc. come la precedente	Verde Maria fu *Eugenio*, minore, ecc., come la precedente
»	164744	20 —	Verde Yole fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Verde Jole fu *Eugenio*, minore, ecc., come la precedente
»	129863	100 —	Tolomei *Paola* fu Guido nubile, dom. a Padova	
»	144452	600 —	Tolomei *Paolo* fu Guido *minore sotto la patria potestà della madre Frigerio Irene fu Carlo, ved. di Tolomei Guido* dom. a Padova	Tolomei *Paolina* fu Guido, *nubile*, dom. a Padova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 febbraio 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 296;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario.

DECRETA:

E' aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di clinica pediatrica della R. Università di Roma.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 31 luglio 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento o alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande, con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 17 marzo 1922.

Il ministro
ANILE.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.